

Le autocaravan, più delle case, sono facili ad andar e in fumo ...

Negli ultimi anni abbiamo registrato incendi che hanno coinvolto oltre 100 autocaravan perché le fiamme si propagano rapidamente (le autocaravan non sono ignifughe e a bordo hanno bombole o serbatoi di GPL nonché il serbatoio del carburante) e si estinguono solo dopo essere arrivate all'ultimo veicolo parcheggiato.

I camperisti coinvolti si ritrovano l'autocaravan in cenere e dover sostenere grandi spese e tempi biblici per arrivare ad una sentenza che poi, nella maggior parte dei casi, non trova il colpevole in grado di pagare tutti i danni che ha provocato. Peggio quando l'incendio è doloso e il malfattore non è individuato.

Tali situazioni si aggravano perché non sono "sentite" dal camperista che non ha tempo di approfondire gli aspetti assicurativi ed è fermamente convinto che mai e poi mai un incendio potrebbe partire anche dalla sua autocaravan.

In parole povere l'incendio era un tabù, da non affrontare.

La nostra Associazione dal 1985 segue quanto abbiamo scritto nel Codice di Comportamento (da tempo parte del nostro Statuto) che al punto 10 recita: *In ogni circostanza* è imperativo ricordarsi che la libertà di ciascuno finisce dove inizia quella degli altri. Adeguiamo a tale principio di vita il nostro comportamento. .

Alla luce di tale precetto, sempre dal 1985, lo abbiamo fatto per formare le leggi, regolamenti, progetti.

Ecco i tabù che abbiamo affrontato grazie agli associati
come Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti a partire dal 1985 fino ad oggi
conseguendo un successo dopo l'altro

a vantaggio di tutte le famiglie in autocaravan, dei rivenditori e degli allestitori:

tabù numero 1: L'assenza di una normativa sulla circolazione stradale delle autocaravan.

L'effetto: il veicolo era definito sulla Carta di Circolazione in modo diversi e solo questo precludeva ogni diritto alla libera circolazione.

Ci dicevano: Non intervenite perché altrimenti se ne accorgono ed emanano regolamenti diversi per ogni tipologia di veicolo.

tabù numero 2: nel 1985 non esistevano impianti igienico sanitari atti a ricevere ecologicamente le acque reflue.

L'effetto: Ogni 3 giorni circa i camperisti erano costretti a scaricare le acque reflue rischiando l'illecito amministrativo e Penale.

Ci dicevano: Non intervenite perché altrimenti se ne accorgono ed emanano regolamenti per farci parcheggiare solo nei campeggi.

Noi siamo intervenuti: Facendo progettare e mettere in produzione il Pozzetto Autopulente, invitando le Amministrazioni Pubbliche e i Privati ad installarli nonché creando la normativa di riferimento: nel 1986 l'ordinanza del Comune di Lucca con il primo pozzetto installato e presentando una Proposta di Legge che troverà compimento l'11 novembre 1990 con La Legge Provinciale n. 33 della Provincia Autonoma di Trento, poi il 14 ottobre 1991 con la Legge n. 336, detta Legge Fausti e il 30 aprile 1992 riuscendo a far inserire detta legge nel Nuovo Codice della Strada. Da quel momento l'autocaravan fu disciplinata come veicolo, come circolazione stradale ed era prevista l'installazione degli impianti igienico-sanitari per le autocaravan.

tabù numero 3: Negli anni 80 venivano prodotte autocaravan con una portata massima complessiva a partire da 15 quintali.

L'effetto: Autocaravan sicuramente in sovrappeso rischiando l'illecito amministrativo e Penale.

Ci dicevano: Non intervenite perché altrimenti chi ha una autocaravan da 15 quintali non riesce a venderla.

Noi siamo intervenuti: Gli allestitori negli anni 90 hanno cominciato ad allestire tutte le autocaravan con una portata massima complessiva di 35 quintali.

tabù numero 4: Veniva varato il Superbollo per le autocaravan.

L'effetto: Le autocaravan erano penalizzate.

Ci dicevano: Interveniamo in silenzio altrimenti chi ha una autocaravan non riesce a venderla.

Noi siamo intervenuti: Mobilitando i camperisti e intervenendo a livello parlamentare siamo riusciti a far revocare il Superbollo e nel tempo siamo riusciti a bloccare le iniziative per ripristinarlo.

tabù numero 5: Autocaravan prive della ruota di scorta e dotate solo di un gonfiatore.

L'effetto: Il camperista si trovava a bucare un pneumatico e, se il gonfiature e la bombola con il prodotto per tappare il buco funzionava, era costretto a circolare non in sicurezza.

Ci dicevano: Non è possibile far niente, se pubblicate non vendiamo autocaravan, ecc...

Noi siamo intervenuti: Mobilitando la Vittoria Assicurazioni SpA, confidando che le altre Compagnie la imitassero, ottenendo una che nella Assistance fosse previsto il recupero sia dell'autocaravan e sia il rimborso ai camperisti che dovevano raggiungere il gommista con un trasporto pubblico o privato. L'intervento dell'assistenza anche nel caso il camperista non fosse in grado di sostituire un pneumatico forato.

tabù numero 6: Copertura RCA che a partire dal 16 dicembre 2009 è portata ad un minimo di 3MILIONI di euro.

L'effetto: Il camperista si trovava a rinnovare la polizza durante il 2009 e poi nel 2010 a ricevere la richiesta di un conguaglio a "sorpresa" e senza aver la possibilità di passare subito ad altra Compagnia. Ci dicevano: Lasciate perdere si tratta solo di pochi euro, ecc...

Noi siamo intervenuti: Mobilitando la Vittoria Assicurazioni SpA, confidando che le altre Compagnie la imitassero, ottenendo che a fronte del pagamento di una RCA della fascia di 1.600.000,00 si ottenesse una copertura di 10milioni di euro. Poi con una convenzione speciale per i nostri associati i 10milioni sono passati a 50milioni, cioè quasi una copertura illimitata. Copertura che vedremo importante per il problema degli incendi.

tabù numero 7: Autocaravan anche nuove che non aveva tante cinture di sicurezza quanti erano i posti omologati.

L'effetto: Il camperista non sapeva, qualora fosse stato fermato da un agente di Polizia, se scattava l'illecito amministrativo e non sapeva se in caso di incidente con feriti o morti se scattava l'esclusione della assicurazione dal pagamento dei danni e se scattava l'illecito amministrativo e il Penale.

Ci dicevano: Lasciate perdere, se pubblicate non vendiamo autocaravan, ecc...

Noi siamo intervenuti: Prima, dietro nostra istanza, il Ministero dell'Interno ha chiarito che non c'è illecito amministrativo. Poi con la Vittoria Assicurazioni SpA abbiamo chiarito e fatto varare una specifica copertura.

tabù numero 8: Problema incendi alle e dalle autocaravan.

L'effetto: I camperisti coinvolti si ritrovano l'autocaravan in cenere e dover sostenere grandi spese e tempi biblici per arrivare ad una sentenza che poi, nella maggior parte dei casi, non trova il colpevole in grado di pagare tutti i danni che ha provocato. Peggio quando l'incendio è doloso e il malfattore non è individuato.

Ci dicevano: Non pubblicate, non intervenite, levate il punto 9 dalle indicazioni utili al parcheggiare, ecc...

Noi siamo intervenuti: Affrontando come sempre il tabù con l'informazione, la formazione e come in passato arriveremo alla soluzione che può essere di due tipi:

- 1) Chiarire con le Assicurazioni i limiti delle attuali coperture e prevedendo altre coperture specifiche;
- 2) Intervenire a livello legislativo come stiamo facendo per far allestire, come in Francia, dei Campeggi Municipali Multifunzionali a bassa tariffa in modo che il camperista possa parcheggiare in sicurezza in una piazzola dove l'incendio, al massimo, coinvolgerebbe solo la sua autocaravan e non altre.

Siamo intervenuti solo da Maggio 2009, quindi, se sostenuti anche per il 2010 dalla quota sociale dei camperisti, abbatteremo l'ennesimo tabù.

ECCO IL CARTELLO CON LE INDICAZIONI PER LA SOSTA E PARCHEGGIO DELL'AUTOCARAVAN NEL RISPETTO DELLE SEGUENTI NORME

- 1. Posizionare l'autocaravan nello stallo di sosta, preferibilmente secondo il senso di marcia e in modo da ripartire agevolmente.
- 2. L'utilizzo di stabilizzatori retrattili oppure di cunei sotto le ruote viola l'articolo 185, comma 2, del Codice della strada.
- 3. L'occupare lo spazio esterno alla sagoma dell'autocaravan, aprendo tendalini, collocando tavoli, sedie o altro, depositando materiale vario, viola l'articolo 185 del Codice della strada.
- 4. Il sostare con le porte, gradini o finestre aperte, creando pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada, viola l'articolo 157, comma 7, del Codice della strada.
- 5. Il sostare invadendo gli spazi contigui al proprio stallo di sosta viola l'articolo 157, comma 5, del Codice della strada.
- 6. Il sostare sul marciapiede viola l'articolo 158, comma 1, lettera H, del Codice della strada.
- 7. Il sostare sulla carreggiata i cui margini sono evidenziati da una striscia continua in mancanza di uno stallo di sosta viola l'articolo 40, comma 10, lettera A, del Codice della strada: NON SONO PREVISTI MARGINI DI TOLLERANZA.
- 8. Nei luoghi ove è permesso, in assenza di indicazioni è consentito sostare a tempo indeterminato. Tuttavia si precisa che il gestore della strada, ai sensi dell'articolo 6 o 7 del Codice della strada, può vietare la sosta e/o parcheggio per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendolo noto non meno di quarantotto ore prima con i prescritti segnali ed eventualmente con altri mezzi appropriati.
- 9. Per evitare che si verifichino incendi, l'impianto elettrico e l'impianto gas devono essere chiusi allorquando l'autocaravan è in sosta senza la presenza di almeno uno degli occupanti.
- 10. Lo scarico delle acque reflue chiare e luride non effettuato in un impianto igienico sanitario viola l'articolo 185, comma 4 del Codice della strada.
- 11. L'erogazione dei servizi utili alle autocaravan quali lo scarico delle acque reflue chiare e luride, il carico dell'acqua potabile, la ricarica elettrica delle batterie, in parcheggi e/o in aree attrezzate ai sensi della dell'articolo 7, comma 1, lettera H del Codice della strada, deve svolgersi in apposita piazzola. L'erogazione di detti servizi deve intendersi per il tempo necessario alla somministrazione degli stessi. In caso contrario si viola l'articolo 185, comma 2, del Codice della strada.
- 12. Durante la sosta o il parcheggio gli scarichi delle acque reflue e dell'acqua potabile devono essere chiusi, controllando ogni giorno che non siano soggetti a perdite o sgocciolamenti.
- 13. L'eliminazione dei rifiuti solidi deve essere effettuata negli appositi cassonetti.
- 14. L'uso abitativo dell'autocaravan deve avvenire con la minor esposizione possibile di quanto avviene all'interno: in particolare si devono evitare i rumori molesti.
- 15. Gli animali domestici devono essere custoditi in modo da evitare disturbi e imbrattamenti.
- 16. In ogni circostanza è imperativo ricordarsi che la libertà di ciascuno finisce dove inizia quella degli altri. Adeguate a tale principio di vita il vostro comportamento.



Il punto 9 ha attivato una limitata serie di richieste di chiarimento ed ecco pronti alle relative **PRECISAZIONI SUL PUNTO 9**

Il punto 9 indica una norma di comportamento perché il gestore di un parcheggio risponde solo dei veicoli in sosta spenti come prevede il comma 2 dell'art 157 del Codice della Strada. Quindi è una norma di comportamento a vantaggio di tutti perché se da una autocaravan parte un incendio perché, come successe a un raduno a Fucecchio un imbecille aveva lasciato l'autocaravan con sul fornello acceso una pentola d'acqua che si era evaporata e cominciavano a fondere i manici, brucerebbe le autocaravan parcheggiate vicino lasciando tante famiglie con solo la cenere. Infatti, gli imbecilli di solito se ne fregano anche di attivare una copertura assicurativa per il ricorso vicini in caso di incendio e non hanno beni sui quali i danneggiati possono rivalersi.

Le autocaravan, più delle case, sono facili ad andare in fumo ... ma ci sono dei perditempo che, non volendo comprendere lo spirito di detta precauzione, insinuano dubbi e perplessità senza fornire soluzioni.

Il punto 9 prende in esame delle oggettive responsabilità di specie con lo scopo di salvare il gestore del parcheggio da responsabilità che non può sostenere economicamente. Il nostro "guadagno" è che con detto sistema si riafferma verso le P.A. la affidabilità tecnica della ANCC e si consente al volontariato di aumentare le richieste per attivare dei parcheggi per ospitare le autocaravan.

Il punto 9 serve per precisare (ricordare ai fruitori di un parcheggio) le responsabilità a livello civile e penale qualora scaturisca un incendio dalla sua autocaravan. Il voler equiparare l'autocaravan a una automobile significa essere fuori dalla realtà, quindi, al fine di mantenere l'affidabilità che negli anni abbiamo conseguito con le istituzioni, i nostri interventi normativi devono essere sempre reali e leali verso chi ci ospita e verso chi sosta al nostro fianco.

Abbiamo scritto di staccare le utenze che ovviamente sono collegati alla batteria riservata ai servizi interni mentre gli allarmi o altro sono collegati alla batteria del motore che rimane attiva anche se il quadro è spento.

Il punto 9 è a tutela:

- delle Associazioni di volontariato che chiedono al Comune un'area da trasformare in parcheggio per le autocaravan, praticando tariffe modeste (in molti casi inferiori a 10 euro giorno) che non consentono certo di attivare coperture assicurative per il valore di tante autocaravan;
- delle famiglie in autocaravan che parcheggiano perché potrebbero essere coinvolte da un incendio e scoprire che l'autocaravan che l'ha scatenato non ha una Polizza assicurativa ricorso vicini di importo adeguato a risarcire una cinquantina di autocaravan (ultimo incendio vicino Napoli in un rimessaggio coinvolse oltre 100 autocaravan e meno di 10 proprietari furono risarciti sia perché il gestore non aveva una adeguata copertura e sia perché i camperisti avevano interrotto l'assicurazione per risparmiare qualche euro l'anno e non avevano attiva la copertura assicurativa).

Come scritto, tale prescrizione (che non comporta sanzione amministrativa ma solo responsabilità civile e penale) è da attivare quando NESSUNO è a bordo.

Vale ricordare che l'autocaravan rimane senza l'equipaggio:

- con frigo spento, in primavera / estate, circa dalle ore 9 alle ore 12 dalle ore 15 alle ore 18 dalle ore 21 alle ore 23 per recarsi in spiaggia o visitare una cittadina.
- con riscaldamento spento, in autunno / inverno, circa dalle ore 9 alle ore 12 dalle ore 15 alle ore 18 - dalle ore 21 alle ore 22 per recarsi sulle piste da sci o visitare una cittadina.

Come abbiamo anche scritto, un camperista può lasciare accese anche le utenze ma in caso di incendio ne risponde e, quindi, deve pensare prima come tutelarsi sotto l'aspetto assicurativo.

IL PARERE DEI NOSTRI CONSULENTI LEGALI

La previsione oggetto della questione così dispone: "Per evitare che si verifichino incendi, l'impianto elettrico e l'impianto gas devono essere chiusi allorquando l'autocaravan è in sosta senza la presenza di almeno uno degli occupanti".

La disposizione, così come formulata, contiene una mera indicazione di comportamento, volutamente imperfetta stante l'assenza di una sanzione.

Tale previsione ben può considerarsi espressione di una funzione del diritto per così dire positiva: non il semplice aspetto di difesa della libertà che impone obblighi negativi di rispetto, ma la richiesta collaborazione degli altri cittadini al fine di organizzare la vita sociale. In questa ottica, e scendendo al caso concreto, si chiede la semplice collaborazione degli altri cittadini affinché si prevengano degli eventi dannosi (si richiede infatti di adottare un certo comportamento solo "per evitare che si verifichino incendi").

Ciò posto, qualora il cittadino ritenga di non accogliere questa indicazione di prevenzione, in caso di evento dannoso causalmente connesso alla condotta dolosa o colposa, si assumerà la relativa responsabilità.

INFORMAZIONE INERENTE LE COPERTURE ASSICURATIVE LE SITUAZIONI NELLE QUALI SI PUÒ TROVARE CHI GUIDA UNA AUTOCARAVAN

PARCHEGGIARE O SOSTARE IN STRADE DI USO PUBBLICO O SU AREA A QUESTA EQUIPARATA

(tutte le aree, di proprietà pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico)

Parte un incendio per causa accidentale dalla mia autocaravan

Per essere risarcito del mio danno devo avere una polizza a copertura INCENDIO mentre gli altri veicoli che ho danneggiato saranno risarciti dalla mia copertura RCA.

Nota: chi è assicurato con la Vittoria Assicurazioni SpA, e gode perché nostro socio della CONVENZIONE XX, paga per un massimale di 1.600.000,00 e ha una copertura di 50MILIONI, cioè cifra adeguata a risarcire tante autocaravan.

Parte un incendio per un incendio dalla mia autocaravan per una non conformità dell'impianto

Per essere risarcito del mio danno devo avere una polizza a copertura speciale come, per esempio, ha previsto su nostra richiesta la Vittoria Assicurazioni SpA

mentre gli altri veicoli che ho danneggiato saranno risarciti dalla mia copertura RCA.

Nota: chi è assicurato con la Vittoria Assicurazioni SpA, e gode perché nostro socio della CONVENZIONE XX, paga per un massimale di 1.600.000,00 e ha una copertura di 50MILIONI, cioè cifra adeguata a risarcire tante autocaravan.

Parte un incendio per atto doloso dalla mia autocaravan

Per essere risarcito del mio danno devo avere una polizza a copertura ATTI VANDALICI mentre gli altri veicoli che danneggiano saranno risarciti se ho attivato la relativa copertura.

PARCHEGGIARE O SOSTARE IN AREA PRIVATA

(La situazione è complessa e i nostri consulenti giuridici e assicurativi ci stanno lavorando per rendere semplice la percezione. In via estremamente sommaria, ai fini della disciplina assicurativa, si fa riferimento a quelle aree che NON sono aperte alla circolazione del pubblico così come si evince dalle disposizioni normative in materia - codice delle assicurazioni private e D.M. 01 aprile 2008, n. 86 Regolamento recante disposizioni in materia di obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui al titolo X, capo I, e al titolo XII, capo II, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209-. Tuttavia non vi è ancora una netta e percepibile distinzione tra area aperta e non aperta

alla circolazione ad uso pubblico - ai fini della necessità della assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi - in quanto è necessario esaminare nel dettaglio la giurisprudenza in materia.)
Ad ogni modo nelle aree NON aperte alla circolazione del pubblico

Parte un incendio per causa accidentale dalla mia autocaravan

Per essere risarcito del mio danno devo avere una polizza a copertura INCENDIO mentre gli altri veicoli che ho danneggiato saranno risarciti se ho attivato la copertura da incendio per pagare i terzi che ho coinvolto in area a pagamento.

Parte un incendio per atto doloso dalla mia autocaravan

Per essere risarcito del mio danno devo avere una polizza a copertura ATTI VANDALICI mentre gli altri veicoli che danneggiano saranno risarciti se ho attivato anche un'apposita copertura.

In altre parole sia per i danni al mio veicolo sia per i danni a terzi, in entrambe i casi di incendio doloso o colposo, sono necessarie due coperture ad hoc. Per quanto riguarda i terzi in particolare, in tali casi non opera l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi.

CONCLUSIONE

Per la sicurezza di tutti, il camperista che per vari motivi considera essenziale lasciare accese le utenze a veicolo vuoto, senza averne alcuna responsabilità verso i terzi, può utilizzare l'autocaravan fruendo di un campeggio dove la grandezza di una piazzola e l'esistenza di un impianto antincendio limiteranno i danni di un eventuale incendio alla sola autocaravan.

Per l'interesse di tutti il camperista deve sostenere attivamente la proposta per l'allestimento di Campeggi Municipali e Aree Attrezzate presentata al Governo con documento congiunto (in visione su www.coordinamentocamperisti.it) dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti e Confederazione Italiana Campeggiatori (le due organizzazioni maggiormente rappresentative della filiera utenti del Turismo Itinerante e campeggistico) versandolo ad una di loro la quota sociale 2010.

A leggervi, Pier Luigi Ciolli

